

« Società di S. Francesco di Sales ».
Redazione completa delle « Regole ».

s.d.

ms con correz. e aggiunte autogr. di
Don Bosco

1 f., 25 p. (paginaz.orig.), 1 p., 6 f. bianchi

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D472 0103

N. 2
BI-14

022(2)

m. 31 58-59

Società

[sic]

Congregazione di San
Francesco di Sales

Il più vecchio abboz-
zo completo -
con appunti e ritocchi
autografi del nostro
Santo Fondatore

(2)

segue 2 bis

SALE

S
S
CS

Società di S. Francesco
di Sale

- [1] [Introduzione]
- [2] origine di questa Società
- [3] Scopo di questa Società
- [4] forma di questa Società
- [5] del voto di obbedienza
- [6] del voto di povertà
- [7] del voto di castità.
- [8] Governo interno della
Congregazione
- [9] degli altri Superiori
- [10] amministrazione
- [11] Pratiche di pietà

[X m. è di Carlo Fuvarelli]

~~62-54~~
58-59

1

~~Congregazione~~
Società di S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine de' ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o tristo avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto evidente prova di questa verità quando compìeva in terra la sua divina missione invitando con patetico affetto i fanciulli ad appressarsi a lui. Simile parvulos venire ad me. I vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il Divin Salvatore, di cui fanno leccei sopra la terra, promoversi in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù e favorirono in modo speciale quelle istituzioni che a questa parte di sacro ministero dedicano le loro cure. A' nostri giorni però il bisogno è di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli

eretti per farsi dei seguaci, mostrano la necessità
di unirci insieme a combattere la causa del Signore
sotto allo stendardo del Vicario di Gesù Cristo per conser-
vare la fede ed il buon costume soprattutto in quella
classe di giovani che per essere poveri sono esposti a
maggiore pericolo di loro eterna salute. Egli è questo
lo scopo della congregazione di S. Francesco di Sales
iniziata in Torino nel 1841.

Origine di questa ^{A Società?} ~~congregazione.~~

Fin dall'anno 1846 il Sac. Rosso Giovanni rinvi-
va ad altri ecclesiastici per accogliere in appositi
locali i giovani più abbandonati della città di Torino
a fine di trattenerli con trastulli e nel tempo stesso
dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa
facevasi d'accordo coll'autorità ecclesiastica. Bene-

sempre dicendo il Signore questi tenui principii, il concorso
 (1) ^{di due parti} de' giovani fu assai grande e l'anno 1844 S. E.
 dell'allorrev. Monsignor Frassonni concedeva di ridurre un edificio
 destinato a ^{prete direttore} a forma di chiesa con facoltà di fare ivi quelle sacre
 ed 1845 L. oratorie funzioni che sono necessarie per la santificazione dei
 trasferivati in valdosa giorni festivi e per l'istruzione dei giovani che ogni
 (2) ^{che Pinare} ove tuttora esiste 1894 134

giorno più numerosi intervenivano. Fei l'Arcivesco-
vo venne più volte ad amministrare il Sacramento
della Cresima. L'anno 1846 concedeva che tutti
quelli che intervenivano a tale istruzione potessero
ivi essere ammessi alla Santa Comunione e adem-
piere il precetto pasquale, permettendo di cantare
la Santa Messa, fare tridui e novene, qualora ciò
si trovasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino
all'anno 1847 nell'Oratorio detto di S. Francesco di
Sales. In quell'anno crescendo il numero de' giovani,
e così divenuta ristretta la chiesa attuale, col consenso
sempre dell'Autorità ecclesiastica si aprì in altro angu-
lo della città [†] un secondo oratorio sotto al titolo di
S. Luigi Gonzaga col medesimo scopo dell'antecedente.
Divenuti insufficienti anche questi due locali l'anno
1850 se ne apriva un altro in ^{Varese, in fine} ~~altro lato della città~~
sotto al titolo del Santo Angelo Custode.

Tempi rendendosi affar calamitosi per la religione,
il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà
approvava il regolamento di questi oratorii e ne costi-
tuir il sac. Bosco Direttore capo concedendogli

tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo.

Molti vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro diocesi questi oratorii festivi. Ma un bisogno grave apparve nella cura di tali oratorii. Molti giovani già alquanto di età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo e fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali. Anzi molti di essi trovandosi affatto poveri ed abbandonati furono accolti in una casa per essere tratti dai pericoli, istruiti nella religione e avviati al lavoro. E che si fa tuttora specialmente in Torino nella casa annessa all'Oratorio ^{guidelli} di S. Francesco di Sales ove i riuoverati sono in numero di trecento circa.

Si fa grandio in Genova nell'opera della Dogli Utigiamelli, ove è direttore il Sac. Montebruno Francesco. Ivi i riuoverati sono in numero di ^{cinquantag.} quaranta.

Per le ricordanze di giovani solite a farsi negli oratorii festivi, per le scuole diurne e serali, e pel numero ognora crescente di coloro che venivano riuoverati, la mespe

6
Del Signore divenne assai copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e disciplina, da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si radunarono a formare una specie di ^{Società} congregazione ajutandosi a vicenda e coll'esempio e coll'istruzione. Essi non fecero alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi in quelle cose che ~~loro~~ sembrassero di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Riconoscevano il loro superiore nel Sac. Dono Giovanni. Sebbene non si facessero voti tuttavia in pratica si osservavano ^{più o meno} ~~più o meno~~ le regole che sono ivi esposte.

Scopo di questa congregazione ^{società}.

1^a Lo scopo di questa ^{società} congregazione si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi imitando le virtù del nostro Divin Salvatore specialmente nella carità verso i giovani poveri.

2^a Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica

6. delle interne ed esterne virtù, l'acquisto della scienza, di poi si adopreranno a beneficio del prossimo.

2^a Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente ne' giorni festivi, siccome ora si pratica in questa città di Torino nell'oratorio di S. Francesco di Sales, di S. Luigi e in quello del Santo Angelo Custode.

4^a Se ne incontrano poi ~~di questi~~ ^{alcuni giovani} talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono riuverati; ~~per~~ ^{ad tale uopo} per quanto sarà possibile si apriranno case di riuvero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà fra le mani, ~~saranno~~ ^{verrà} loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno istruiti nelle verità della fede, saranno giudicio avviati a qualche arte o mestiere come attualmente si fa nella casa annessa all'oratorio di S. Francesco di Sales in questa città.

6^a Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi di campagna; perciò i congregati si adopreranno di dettare esercizi spirituali,

Diffondere buoni libri, ~~occuparsi~~ ^{usando} con tutti que' mezzi che suggerirà la carità affettuosa e colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'impietà e all'eresia che in tante guise tenta dissimularsi fra i rozzi e gli ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle lettere cattoliche.

5^a In vista poi de' gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico questa congregazione si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrano speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà.

Trattandosi di riuverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancati di mezzi onde fare altrove i loro studi.

Forma della ~~congregazione~~ ^{società} di questa

1. Tutti i congregati tengono vita comune stretta ^{dal vincolo} solamente della fraternità carità e dei voti semplici che li ^{unisce} ~~lungano~~ a formare un uor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio.

2^a Ognuno nell'entrare in congregazione non perdona

il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di concedere e di ricevere eredità, legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3^a Effetti di tali beni per tutto il tempo che rimarrà
in congregazione, dovendosi o a favore della congre-
gazione, o di qualche povero, o di qualche altro, e non mai

giovane e del proprio nome e di qualche altra persona.
 # ^{totalmente} ~~Il superiore può concedere che in parte ed anche totalmente~~
 cedano ^{4.} ~~Leviti e sacerdoti anche dopo fatti i voti intendo~~
~~fuori di quelle~~
~~terre od.~~ no i loro patrimoni o benefici semplici, ma non li
^{altre persone}
^{di cui non} amministrano ne possono goderli in particolare,
^{neppure i benefici} ~~non meno possono dimandarne conto al Superiore~~
~~qualora usassero di congregazione.~~

5.^a L'amministrazione de' patrimoni, de' benefici e di quanto è portato in congregazione ~~e che è posseduto da qualche individuo~~ ^{San. minor} appartiene al Superiore Generale, il quale o per se o per altri li amministra, e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in congregazione.

6.º Al medesimo superiore ogni sacerdote consegnerà ogni anno
1894 1310

la limosina delle mense; gli altri poi o chierici o laici
v. pag. 11 gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi
fine 22 modo loro possa pervenire, affinché serva al bene comune.
#

8° Parimenti colui che volesse disporre per testamento nella congregazione può lasciare gli stabili di cui è padrone a chi meglio giudicherà.

9^o Chi morisse senza testamento gli succedeva chi di diritto.

10- I voti obbligano l'individuo finchè egli dimorerà in congregazione. Quelli che o per ragionevole motivo o dietro a prudente giudizio dei Superiori partono dalla congregazione possono essere sciolti dai loro voti ~~dal~~ ^{generale} ~~Consiglio ordinario,~~ dal Superiore della casa Maestra, o vero dal Superiore Generale.

11. Agnino faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte; che se taluno uscisse dalla congregazione, non potrà pretendere rispedirgli pel tempo che ivi è rimasto, né portar seco altre cose se non quelle che il Superiore della casa giudicherà a proposito. Potrà però ^{quelli stoffi} portar seco ~~quella~~ ^{quella} cose di cui conservò la proprietà.

12^o e avvenisse di dover stabilire altrove qualche nuova

12^o Se avvenisse di dover stabilire altrove qualche nuova
casa il Superiore Generale concerti prima quanto

1894 B 11

16 riguarda allo spirituale ed al temporale col vescovo della Diocesi in cui quella intende aprirsi, secondo le regole del governo di casa come infra.

13. ^{Socii} ~~compagni~~ che vanno ad aprire una nuova casa non devono essere meno di due, di cui almeno uno sacerdote. Ogni casa sarà arbitria nell'amministrazione ^{donati e gestati in congregazione} ~~dei beni proprii in congregazione o donati~~ per quella casa determinata; ma sempre ne' limiti fissati dal Superiore generale —

14. Il Superiore generale ammetterà i novizi, li accellerà alla professione oppure gli rimanderà secondo che gli ^{è osservato quanto} sembrerà meglio nel Signore. Ma avrà cura di non ^{è presente} nell'articolazione alcuno senza aver prima consultato il Superiore ^{ed di quella casa cui egli appartiene.} ~~ed di quella casa cui egli appartiene.~~

Del voto di obbedienza.

1.^a Il profeta Davide pregava l'Idio che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà; ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarsi di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza.

2.^a Questo voto in genere si estende a non occuparsi in

altre cose se non in quelle che il rispettivo superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio della minima propria.

3.^a In particolare noi si estende all'osservanza delle regole contenute nel piano di regolamento della casa ~~in cui si pratica nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales.~~ Però l'osservanza di questo regolamento non s'intende obbligare ^{sotto pena di colpa} ~~se non per~~ ^{accompagnando i comandi di Dio} ~~in quelle cose che sono contrarie al diritto divino naturale, santità padre e figlio e delle disposizioni dei Superiori; non obbligando~~ ^{eccellente, e sono ordinate dal Superiore in virtù speciale di} ~~di cui~~ obbedienza.

4.^a La virtù dell'obbedienza è quella che si assicura di fare la divina volontà: chi ascolta voi, dice il Salvatore, ascolta me e chi disprezza voi, disprezza me.

5.^a Ciascuno adunque abbia il Superiore in luogo di padre, a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo lieto e con umiltà.

6.^a Niuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nociva o necessaria la esponga rispettosamente al Superiore, e si rassegni nel Signore qualunque ne sia per essere la risposta.

7. Ognuno abbia grande confidenza col superiore, niun segreto del cuore si teneva verso di lui. Gli tenga sempre la sua coscienza, questa ogni qual volta ne sia richiesto ed egli stesso ne conosca il bisogno.
8. Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza ne col fatto, né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più crescerà il merito dinanzi a Dio faccendola.
9. Niuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del superiore della medesima, o di un altro da lui delegato. Priuoriconi lettere si consegneranno prima al superiore, che le leggerà, qualora lo giudicherà a proposito.

Del voto di povertà

1. L'essenza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste nel condurre vita comune riguardo al villo e vestito, e ricavar nulla sotto chiave senza speciale permesso del Superiore.
2. E pure parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona o le pareti della camera.
3. Niuno in congregazione o fuori tenga denaro proprio

di se, nemmeno in deposito per qualsiasi causa.

4. In caso di viaggio e in caso che il superiore mandi ad aprire
e sovrintendere qualche casa di beneficenza; o a compiere
^{qualche altra}
qualche parte del sacro ministero, allora il superiore darà
^{una particolare}
le disposizioni secondo il ~~bisogno~~ ^{bisogno} le esigenze de' tempi,
e luoghi della persona.
5. Il dare a mutuo, o vendere, o dispensare quelle cose che
sono presso di se o nella casa, non solamente è proibito
di farlo cogli esterni, ma nemmeno con quelli della casa
senza licenza del superiore.
6. Qualunque fosse data qualche limosina, egli tosto la
porti al superiore che la darai al procuratore della casa
affinchè la riponga nella cassa della congregazione.

Del voto di castità:

1. Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità, deve essere coltivata in grado eminente.
2. Chi non è sicuro di conservare questa virtù nelle opere, nelle parole, ne' pensieri, non si faccia ascrivere in questa congregazione; perché ad ogni passo egli è esposto a pericoli. Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono

talvolta malamente accolti dai giovani già stati vittima delle umane passioni.

3^a Perciò massima cautela nel discorrere, e trattare con giovani di qualsiasi età o condizione.

4^a Fuggire le conversazioni delle persone di diverso sesso e dei medesimi secolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.

5^a Nuno si rechi a casa dei conoscenti ed amici senza espressa licenza del superiore, il quale ^{sempre} gli destinerà sempre un compagno.

6^a Meggi efficaci per custodire questa virtù sono la pratica esatta dei consigli del confessore, mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della congregazione.

1^a La congregazione sarà governata da un capitolo composto di un Rettore, prefetto, Economo, Direttore spirituale o catechista e tre consiglieri.

2^a Il Rettore sarà a vita; a lui appartiene il proporre l'acclamazione dei postulanti o non proporla; apegna a

ciascuno le incumbenze sia riguardanti alle spirituali, sia riguardanti al temporale.

3^a Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui della congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata, tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto: Rettore provvisorio.

4^a Il vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso finchè ^{ne} sia definitivamente eletto il successore.

5^a Affinchè uno possa essere eletto Rettore deve essere vissuto almeno sei anni in congregazione, aver compiuti trent'anni di sua età; abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente il vescovo ordinario può diminuire l'età fino a 26 anni.

6^a Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non sia approvato dal superiore ecclesiastico del luogo ove trovarsi la casa maestra.

7^a L'elezione del successore al Rettore defunto si farà così: otto giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il prefetto, economo, direttore spirituale, e i tre consiglieri, il vicario. Se il tempo e il luogo lo permettono saranno pure invitati i direttori delle case particolari.

quel tempo e per quegli individui che meglio
giudicherà nel Signore.

8. Quando la Divina provvidenza chiamerà alla
vita eterna ~~alcuno de' congregati o primo o de-~~
~~qualche soprano laico o sacerdote, oppure un fratello~~
i congregati di tutte le società ~~alcuno de'~~
che braveranno mecha in suffragio dell' ~~fratello~~ defunto.

Quelli che non sono ~~nessi~~ sacerdoti procureranno
di fare la Santa Comunione ^{almeno una volta} a questo fine —

9. La stessa opera di cristiana pietà si farà alla
morte del padre o della madre di qualche duno
de' congregati, ma solamente nella casa dove
dimora il padre che ha perduto quella perdita —

7 La Società provvederà a ciascun suo
 membro tutto quello che è necessario
 al vitto, agli abiti e quanto può occorrere
 nelle varie vicende della vita sia
 nello stato di sanità, sia in casi di infermità.
 Anzi procurando ragionevole motivo
 il superiore ^{mettere} può ad impiego di qualche
 socio quel denaro, o gli quegli oggetti,
 che egli giudicherà bene impiegare
 a maggior gloria di Dio —
 I Chirurghi etc p. 7.

pag. 14. # art. 5. Affinchi un socio possa essere
 ricevuto nella Società oltre le qualità timorali
 nel grado richiesto dalle regole, deve ^{pure} ~~anche~~
~~anche~~ confermare la sua condotta anteriore
 con un certificato di nascita e Matrimonio;
 2° di stato libero; 3° figlio di due libri; e non
 essere mai stato processato; 5° se avere alcun
 impedimento che lo allontani o lo renda
 irregolare nello stato civile e politico; 6
 approvazione dei parenti, prima che
 faccia voto.

6 Lo stato di sanità sia tale che almeno
 nell'anno di prova possa osservare tutti
 le regole della Società senza fare escu-
 sione di sorta.

7 Ogni socio ^{se destinato allo studio} ~~deve~~ ^{portare} ~~con~~ ^{il} ~~di~~ ^{il} ~~voto~~
 non pari almeno pari a quello che ~~tenere~~ ^{tenere} ~~tutti~~
 o prescritto per i giovani della casa 2° Cinque
 cento franchi nell'entrata, che dovranno

ARCHIVIO SALESIANO

CENTRALE

D4720103

BIBLIOTECA SOC

TOR

Classe

N.

Formato